

TRIBUNALE ROMA

3 OTTOBRE 1985

PRESIDENTE:

VERDE

ESTENSORE:

C.G. IZZO

PARTI:

MANCA

(Avv. Previti, Giannini)

GALLI DELLA LOGGIA

(Avv. Antonelli, Gabardini, Vitale)

**Persona fisica • Diritti della
personalità • Reputazione •
Attribuzione di fatto non vero •
Colpa • Illiceità • Sussistenza.**

Costituisce illecito civile la lesione dell'altrui reputazione attraverso la attribuzione, né prudente, né diligente di fatti non veri (nella fattispecie, attribuzione della qualifica di « iscritto alla P2 » a persona il cui nome era stato solo rinvenuto negli elenchi dei presunti aderenti).

**Responsabilità civile • Diritti
della personalità • Lesione della
reputazione • Danno
patrimoniale • Quantificazione •
Criteri.**

Va quantificato in via equitativa in 50 milioni il risarcimento del danno patrimoniale per lesione della reputazione, tenuto conto della personalità del destinatario e del pregiudizio attuale e potenziale in sede politica e nelle pubbliche istituzioni (nella fattispecie: uomo politico accusato di essere « iscritto alla P2 »).

La sentenza rientra nella ormai ampia casistica sulla diffamatorietà della qualifica di « piduista »; la giurisprudenza è però quasi tutta inedita: v. da ultimo Trib. Roma 9 giugno 1986 (pres. Antognoni; imp. Giustolisi, Calderoni, Zanetti; p.c. Geraci) conclusosi con condanna dei querelati; Trib. Perugia 22 ottobre 1984 (pres. Tentori Montalto, est. Goretti; imp. Gambascia, Emiliani; p.c. Placco) conclusosi con condanna del querelante a risarcire le spese agli imputati; fra le decisioni edite il risalente decreto Pret. Viareggio 31 dicembre 1981 (in *Giur. it.*, 1982, II, 236) dove si nega che sia diffamatoria l'inclusione nelle « liste » da parte del Galli, ma semmai lo è l'attività di chi ha dato diffusione a tale inserimento; nonché Pret. Firenze 2 maggio 1985 (in *Foro it.*, 1985, II, 399) ove, riscontrata la sostanziale veridicità dell'inclusione nelle liste, il giornalista è stato assolto.

Va segnalato che la responsabilità del convenuto è stata riconosciuta sulla base di un comportamento meramente colposo, sulla scia di quella pacifica opinione dottrinarie e giurisprudenziale secondo cui la lesione civile dell'onore e della reputazione può fondarsi sulla colpa, non essendo necessario, come per il reato di diffamazione, l'elemento del dolo (v. per tutti A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*², Milano, 1982, p. 271 ss.).

Tuttavia la natura puramente civile dell'illecito (che esclude la risarcibilità ex art. 2059 c.c. del danno non patrimoniale) non ha impedito al Tribunale di concedere un sostanzioso risarcimento che deve presumersi corrisponda ad un danno patrimoniale. Si conferma così un precedente recente (Trib. Roma 7 novembre 1984, in questa *Rivista*, 1985, 215). Secondo cui il danno alla reputazione dell'uomo politico è spesso e in gran parte di natura patrimoniale.

I parametri di valutazione del danno usati dal Tribunale si rinvengono nella sentenza-pilota Trib. Roma 27 marzo 1984, in *Giur. it.*, 1985, I, 2, 13 (con nota di DOGLIOTTI); in *Giust. civ.*, 1985, I, 534 (con nota di FIGONE); in *Riv. dir. comm.* 1984, II, 237 (con nota di RICCIUTO); in *Resp. civ.*, 1984, 567 (con nota ZAGNONI BONILINI); in *Foro it.*, 1984, I 1687 (con osservazioni di PARDOLESI); in tale decisione furono liquidati 70 milioni di danni. Sulla sua scia v. Trib. Milano 6 maggio 1985 (80 milioni per ciascuno dei due attori), e Trib. Milano 27 maggio 1985 (50 milioni), entrambe in questa *Rivista*, 1985, 670; Trib. Roma 19 giugno 1985 (30 milioni per ciascuno degli undici attori) in questa *Rivista*, 1986, 128.

Con atto di citazione notificato il 9 febbraio 1985, l'On. Enrico Manca conveniva in giudizio avanti a questo Tribunale il Sig. Ernesto Galli Della Loggia perché venisse condannato al risarcimento dei danni tutti, conseguenti ad un articolo apparso sull'Europeo del 3 novembre 1984 dal titolo « Che cosa avrei fatto al posto di Andreotti e Craxi ». Su detto articolo è riportata la seguente frase: « Di un comportamento poco limpido c'è prova, sia ben chiaro, non solo per Andreotti, ma per molti e molti altri uomini politici, a cominciare da quelli iscritti alla P2, tra i quali, tanto per fare qualche nome, i deputati socialisti Manca e Labriola, tutt'oggi imperturbabilmente alla testa di due importanti organismi parlamentari ».

Secondo l'assunto dell'attore tale frase, oltraggiosa e lesiva del prestigio e dell'onore del destinatario, e quindi oggettivamente illecita, giustificava la richiesta di risarcimento danni ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., in quanto l'auto-

re dello scritto, pur dovendo conoscere, in ragione della sua attività professionale, molteplici, palesi e noti elementi dimostrativi della non appartenenza di Enrico Manca alla Loggia P2, aveva dato per certa tale appartenenza, facendone addirittura la causale dell'accusa di comportamento poco limpido.

Donde gli estremi di un comportamento « doloso », manifestazione di un programma mistificatorio inteso a procurare irreparabile pregiudizio all'On. Enrico Manca, o per lo meno « colposo », per non avere l'autore osservato il grado di prudenza e di diligenza che in concreto occorreva spiegare nello svolgimento dell'attività di giornalista, suscettiva, per la delicatezza del caso e per la posizione personale del destinatario, di arrecare gravissimi ed irreparabili danni.

Sulla base di queste premesse, accompagnate da ulteriori deduzioni in fatto ed in diritto, l'attore chiedeva la condanna del convenuto al risarcimento dei danni, successivamente quantificati in L. 300.000.000.

Nel costituirsi in giudizio, il Prof. Ernesto Galli Della Loggia chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto.

In particolare il convenuto deduceva:

a) la insussistenza del preteso carattere di illiceità del contenuto dell'articolo in esame, scritto nel legittimo esercizio di diritti costituzionalmente garantiti.

Ed infatti, in primo luogo, l'articolo stesso non aveva carattere « cronachistico », ma si sostanzialmente di una « riflessione » su questioni di alto rilievo politico, etico e sociale attinenti ai comportamenti, ai doveri ed alle regole di correttezza e di opportunità cui debbono uniformarsi coloro che sono investiti di elevate responsabilità istituzionali, quando vengono loro attribuiti « comportamenti ambigui ed incauti » o « poco limpidi », o quando sia lecito nutrire il sospetto « di un loro sconfinamento dall'ambito delle leggi ».

L'esposizione di un simile ragionamento, doveva, dunque, rientrare nell'ambito della libertà di manifestazione del pensiero;

b) essere comunque accertata la inclusione del nome dell'On. Manca nelle liste degli aderenti alla P2, liste in più sedi risultate autentiche ed attendibili.

Per contro gli elementi ai quali l'On. Manca faceva riferimento per sostenere la propria estraneità alla Loggia P2, dovevano essere considerati da un lato, ininfluenti, dall'altro dotati di ben modesta efficacia persuasiva.

Acquisiti documenti e precisate le conclusioni, la causa era ritenuta in decisione all'udienza collegiale del 12 luglio 1985.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Osserva il Collegio che l'articolo in esame è caratterizzato da due momenti: il primo consistente nella affermazione di un fatto, prospettato come vero ed accertato e cioè l'essere l'On. Manca « iscritto alla P2 »; il secondo, consistente nell'apprezzamento di scarsa limpidezza della condotta dell'uomo politico On. Manca, desunto, tra l'altro, dalla affermata suddetta « iscrizione ».

Orbene in ordine al secondo momento l'autore ha espresso un giudizio su un personaggio della vita politica del nostro paese, senza difficoltà riconducibile nel diritto di critica che il giornalista può esercitare nei confronti di chi, svolgendo un ruolo pubblicamente rilevante, è naturalmente soggetto ai giudizi della pubblica opinione legittimamente desumibili anche da elementi di « sospetto » o di equivoco significato.

In ordine al primo momento, l'autore ha invece affermato un fatto, nell'ambito di un diritto di cronaca il cui legittimo esercizio è subordinato alla « verità » del fatto stesso, indicato come dato storico incontestabile, e non meramente ipotetico o possibile.

Da ciò deriva che, se il fatto affermato come vero tale invece non è, l'autore della affermazione o meglio della cronaca, ha commesso un illecito giuridicamente rilevante, suscettibile, in concorso dell'elemento soggettivo richiesto, di sanzione risarcitoria.

Dal contesto degli atti si desume che la prova della iscrizione dell'On. Manca alla Loggia massonica P2, è dato dall'essere il nominativo dell'On. Manca compreso negli elenchi sequestrati in Castiglion Fibocchi a Licio Gelli.

È questa una circostanza pacifica, in ordine alla quale deve tuttavia accertarsi se tale annotazione è di per sé sufficiente a provare la iscrizione dell'On. Manca alla Loggia P2.

Il principale, se non addirittura l'unico, elemento di riscontro è dato dal giudizio di « sostanziale veridicità », che al detto tabulato la Commissione Parlamentare Anselmi ha attribuito.

Ma, in contrasto con questo elemento, vi sono circostanze ed osservazioni di univoco rilievo che ne vanificano il valore probatorio con specifico riferimento alla persona dell'On. Manca: in primo luogo, l'oggetto e la finalità della legge istitutiva della Commissione parlamentare (art. 1) sono dati dall'accertamento « della consistenza dell'associazione massonica denominata loggia P2 ». Orbene nella stessa prerelazione si osserva testualmente: « la soluzione del problema postula non già l'esigenza di analitici riscontri individuali sulla effettiva appartenenza alla Loggia dei singoli iscritti (riscontri che invece sono propri della inchiesta giudiziaria) ma si chiede soltanto un giudizio complessivo e generico, inerente al numero ed alla qualità degli affiliati, che consenta di delineare "la consistenza" della Loggia, al fine di poterne valutare i contenuti ».

Da queste premesse, ribadite, più volte nel documento citato, emerge che l'indagine svolta dalla Commissione Anselmi non era finalizzata all'accertamento della effettiva appartenenza dei singoli iscritti nel tabulato della Loggia P2, non implica la acquisizione della prova di appartenenza alla P2 dei singoli iscritti, in difetto di riscontri, la cui acquisizione compete esclusivamente alla Autorità Giudiziaria.

Questo concetto trova conferma nello stesso citato documento dove è detto:

a) essere il tabulato « approssimato per difetto », non contenente tutti gli affiliati, la cui appartenenza alla Loggia P2, pur non avendo riscontro cartolare negli elenchi, è dimostrabile *aliunde*, per fatti concludenti;

b) essere il tabulato « approssimato per eccesso », contenente anche il nominativo di persone le quali « o non avevano strettamente formalizzato il rapporto associativo » ovvero erano stati inseriti « a fini di ritorsione per la resistita affiliazione ».

Né può sottacersi che lo stesso documento parlamentare, sia pure per dichiararlo « irrilevante » ai fini della legge istitutiva, ha esplicitamente ammesso il fatto della « abusiva menzione di

qualcuno che con Gelli abbia solo simpatizzato e non sia stato ritualmente affiliato alla Loggia ».

Da questi due primi elementi risulta evidente che la sostanziale veridicità degli elenchi non prova affatto che l'On. Manca sia stato iscritto alla Loggia P2.

Detta prova può essere raggiunta solo con dati di conferma: tali dati non sussistono, non essendo stato trovato, così come accaduto per molti dei nominativi annotati, alcun riscontro documentale o storico, pur diligentemente ed insistentemente ricercato. Al contrario, fra l'altro: il Sig. Maurizio Costanzo, più volte inteso come testimone, sotto il vincolo del giuramento, in sede di Commissione Parlamentare, ha escluso in modo categorico e circostanziato la appartenenza, fornendo anche elementi capaci di spiegare l'inserimento negli elenchi.

Né può affermarsi la inattendibilità di detta fonte di prova, gratuitamente accreditata come compiacente e ciò per molteplici ragioni:

a) Costanzo non è stato smentito da alcuno, anzi la sua deposizione ha trovato conferma nella assenza di alcun riscontro documentale negativo;

b) nelle pronunzie di parlamentari nell'ambito delle indagini condotte dalla Commissione Anselmi, investita della suddetta questione, i quali sono pervenuti, sulla base di propri ed autonomi accertamenti, alla conclusione della estraneità dell'On. Manca da ogni coinvolgimento con la Loggia incriminata.

Queste fonti di prova non sono neppure incompatibili con la relazione Anselmi, che, giova ripeterlo, pur avendo espresso un giudizio complessivo sulla veridicità del tabulato, non ne ha espresso alcuno su quello della veridicità dei fatti in esso registrati, laddove non corredati *aliunde*, da altri riscontri.

c) L'*iter* seguito per la iniziazione alla Loggia P2, come analiticamente descritto in alcune pronunce, non si esauriva nella iscrizione in un elenco, ma era caratterizzato da una serie di adempimenti, mancando traccia dei quali, è sempre data la possibilità di dimostrare la inesistenza della affiliazione.

Sulla scorta degli elementi e dei rilievi sopra riportati è agevole concludere che la semplice iscrizione del tabulato Gelli non prova la appartenenza all'On. Manca alla Loggia P2. Nei suoi confronti esi-

ste invece la prova positiva della non appartenenza, fornita da fonti processualmente concludenti.

Tale conclusione, emergente da un esame obiettivo ed imparziale dei documenti e dei fatti — i quali al momento della pubblicazione dell'articolo erano noti sia al redattore che alla stragrande maggioranza della opinione pubblica —, doveva indurre, quanto meno, l'autore delle affermazioni lesive, ad usare una maggiore e più prudente utilizzazione di quei pochi elementi che avrebbero potuto accreditare il sospetto dell'appartenenza dell'On. Manca alla Loggia P2, e comunque, a raffrontare quegli stessi fatti con gli elementi che ne attestavano in modo ben più consistente, sia sul piano quantitativo che qualitativo, la estraneità alla stessa associazione; prudenza resa ancor più necessaria dalla affermazione conseguenziale di enorme gravità sul piano della credibilità politica e della incompatibilità giuridica e morale, che ne veniva tratta.

Ne consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento delle responsabilità del giornalista, quanto meno per colposa attribuzione al parlamentare di fatti non veritieri e che, in ogni caso, avrebbero richiesto se non un autonomo accertamento, una maggiore prudenza, una maggiore diligenza nel considerare come vero, un falso (appartenenza alla Loggia P2) che non era né pacifico sul piano dei documenti, né incontestabile su quello degli accertamenti storici. Venendo alla liquidazione del danno, in difetto di specifica prova del suo ammontare, il Tribunale non può che procedere ad una valutazione equitativa. A tal fine avuto riguardo alla personalità del destinatario, al pregiudizio attuale e potenziale della illecita attribuzione di un fatto non vero dalla pubblica opinione ritenuto infamante e suscettivo comunque di negativi riflessi in sede politica e nelle pubbliche istituzioni, il Collegio ritiene equo quantificare il danno in L. 50.000.000 (cinquantamiliioni).

Le spese seguono la soccombenza e, in difetto di notula, si liquidano d'ufficio in complessive L. 1.500.000 (unmilione cinquecentomila) di cui L. 300.000 (trecentomila) per diritti di procuratore, e L. 1.000.000 (unmilione) per onorari d'avvocato.

Non ricorrono, infine i presupposti voluti dalla legge per dichiarare provvisoriamente esecutiva la presente sentenza.